€ 2,58 spese
21 2 2017

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI URBINO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Urbino

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Andrea Piersantelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

CONTRO

nata a il residente ed elettivamente domiciliata a (PU) in

libera/presente

Assistita e difesa dagli Avvocati Giovanni Chiarini e Gabriele Chiarini – entrambi del Foro di Urbino- con studio a Urbino in Via della Rocchetta n.2- di fiducia-

IMPUTATA

In ordine al seguente reato:

p. e p. dall'art. 81 cpv cp e dall'art. 2 del D.L.vo 10/03/2000 n.74, per aver, nella sua qualità di titolare dell'Azienda Agricola , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle nr. 27 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (2010 nr. 22 per complessivi € 197.600; 2009 nr. 3 per complessivi € 66.400 e 2008 nr. 2 per complessivi € 21.320) emesse dalla società cooperativa agricola " " di (AN) e *di cui agli allegati prospetti costituenti parte integrante del presente capo d'imputazione.*

Commesso in (PU) il 10/09/2009, 03/09/2010, 18/09/2011

Conclusioni delle parti:

il PM chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp;
il difensore dell' imputata chiede l'assoluzione, perché il fatto non sussiste.

Sent. N° 449/2016

n. 365/14 RG Dib

n. 1081/13 RGNR

Sentenza in data: 16 dicembre 2016

Depositata in cancelleria il:

21 FEB. 2017

Fatte comunicazioni:

1) al P.M. il _____
2) al P.G. il _____
V° PG del _____
3) ai contumaci il _____
notificate in data:
_____
_____

Sentenza irrevocabile in data _____

Addì _____
inviato estratto al PM per esecuzione; ex art.28 reg. CPP.

Addì _____
trasmesso estratto per Ufficio Recupero Crediti; Mod. 3 N° _____

Spedite schede al casellario di
_____

Comunicata al PM l'irrevocabilità in data _____

Trasmesso estratto alla Questura di

Prospetto F.O.I. confluite nella dichiarazione unificata per l'esercizio 2010 dell'Azienda Agricola "

di

Nr. pr.	Tipo documento	Nr. documento	Data documento	Denom./Rag. sociale cliente e Partita I.V.A.	Imponibile	IVA	Totale Fattura
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fattura	789	02/08/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
2	Fattura	791	04/08/2010	Mangini Soc. Coop.	12.000,00	480,00	12.480,00
3	Fattura	814	10/08/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
4	Fattura	818	12/08/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
5	Fattura	872	31/08/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
6	Fattura	878	31/08/2010	Mangini Soc. Coop.	8.000,00	320,00	8.320,00
7	Fattura	915	13/09/2010	Mangini Soc. Coop.	12.000,00	480,00	12.480,00
8	Fattura	927	14/09/2010	Mangini Soc. Coop.	5.000,00	200,00	5.200,00
9	Fattura	983	01/10/2010	Mangini Soc. Coop.	5.000,00	200,00	5.200,00
10	Fattura	986	01/10/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
11	Fattura	1004	08/10/2010	Mangini Soc. Coop.	7.000,00	280,00	7.280,00
12	Fattura	1009	11/10/2010	Mangini Soc. Coop.	9.000,00	360,00	9.360,00
13	Fattura	1033	19/10/2010	Mangini Soc. Coop.	9.000,00	360,00	9.360,00
14	Fattura	1045	22/10/2010	Mangini Soc. Coop.	2.000,00	80,00	2.080,00
15	Fattura	1074	02/11/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
16	Fattura	1118	17/11/2010	Mangini Soc. Coop.	12.000,00	480,00	12.480,00
17	Fattura	1128	22/11/2010	Mangini Soc. Coop.	6.000,00	240,00	6.240,00
18	Fattura	1178	03/12/2010	Mangini Soc. Coop.	15.000,00	600,00	15.600,00
19	Fattura	1197	09/12/2010	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
20	Fattura	1199	09/12/2010	Mangini Soc. Coop.	5.000,00	200,00	5.200,00
21	Fattura	1215	15/12/2010	Mangini Soc. Coop.	8.000,00	320,00	8.320,00
22	Fattura	1231	21/12/2010	Mangini Soc. Coop.	5.000,00	200,00	5.200,00
				TOTALI	190.000,00	7.600,00	197.600,00

spetto F.O.I. confluite nella dichiarazione unificata per l'esercizio 2009 dell'Azienda Agricola "

Nr. pr.	Tipo documento	Nr. documento	Data documento	Denom./Rag. sociale cliente e Partita I.V.A.	Imponibile	IVA	Totale Fattura
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fattura	1056	20/10/2009	Mangini Soc. Coop.	24.038,46	961,54	25.000,00
2	Fattura	1075	27/10/2009	Mangini Soc. Coop.	29.807,69	1.192,31	31.000,00
3	Fattura	1117	05/11/2009	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
				TOTALI	63.846,15	2.553,85	66.400,00

Vecchia

rospetto F.O.I. confluite nella dichiarazione unificata per l'esercizio 2008 dell'Azienda Agricola ".

il

Nr. pr.	Tipo documento	Nr. documento	Data documento	Denom./Rag. sociale cliente e Partita I.V.A.	Imponibile	IVA	Totale Fattura
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fattura	793	12/11/2008	Mangini Soc. Coop.	10.500,00	420,00	10.920,00
2	Fattura	896	30/12/2008	Mangini Soc. Coop.	10.000,00	400,00	10.400,00
				TOTALI	20.500,00	820,00	21.320,00

MOTIVAZIONE

era rinviata a giudizio per rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, sopra riportato, all'esito dell'udienza preliminare del 18.9.2014.

Il processo era istruito mediante l'esame dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero, l'esame dell'imputata e l'esame del consulente della difesa, dott. . e dei testi indicati dalla difesa dell'imputata e mediante l'acquisizione di documenti fiscali prodotti anche dalla difesa, quindi all'udienza del 16.12.2016, all'esito della discussione, era data lettura del dispositivo di sentenza.

L'imputata deve essere assolta dal reato ascrittole, perché il fatto non sussiste, dal momento che all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che le operazioni compiute dalla azienda agricola, della quale l'imputata è titolare, non erano volte a mascherare il compimento di operazioni in realtà inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ma si era trattato di operazioni reali.

Attraverso l'esame dell'imputata e l'analisi dei documenti, anche con il contributo del consulente e della relazione da lui redatta - oltre che mediante la relazione peritale del dott. , eseguita nel procedimento penale tenutosi innanzi al Tribunale di Ancona per fatti analoghi - si è potuto comprendere, infatti, che l'azienda agricola , che gestisce un allevamento di suini, si riforniva di mangime per animali dalla cooperativa (della quale era socia fondatrice).

A causa della diversa composizione del mangime richiesto dai soci allevatori, la cooperativa non era in grado di conoscere in anticipo quale prezzo avrebbe dovuto applicare per il mangime che vendeva ai propri soci, in quanto i prezzi delle materie prime, componenti dei mangimi medesimi, variavano di settimana in settimana; ciò comportava che la cooperativa per disporre di sufficiente liquidità emetteva fatture di acconto che presentava alle banche per l'anticipazione delle somme e la contestuale emissione di

ricevute bancarie nei confronti del socio ordinante, che alla scadenza eseguiva il pagamento.

Una volta determinato il prezzo erano emesse note di variazione ai sensi dell'art. 26 DPR n. 633/72 a storno delle precedenti fatture di acconto con emissione della fattura finale, relativa al quantitativo di mangimi consegnati al socio e con l'indicazione del prezzo praticato.

Le operazioni dunque erano finalizzate, da un lato, a far ottenere liquidità alla cooperativa (di cui la stessa era socia oltre che cliente), che vantava crediti da rimborso nei confronti dell'Erario, dall'altro a consentire ai soci di rifornirsi dei quantitativi di mangime loro necessario in tempi ristretti, con contabilizzazione che mese per mese era ricondotta ai dati effettivi, correggendo eventuali differenze dovute alla maggiore/minore somma riportata nella fattura emessa per la merce consegnata in anticipo rispetto alla formazione del prezzo effettivo.

Tuttavia, il meccanismo attuato non era tale da procurare indebiti vantaggi fiscali né per la cooperativa né per i soci, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi, basate sui dati catastali, sia per quanto riguarda le imposte indirette, in quanto anche le operazioni che si collocavano "a cavallo" tra due annualità erano ricondotte ai reali volumi di imponibile, con operazioni fiscalmente corrette, come affermato sia dal dott. sia dal dott.

Le considerazioni che precedono inducono dunque ad escludere che nel caso di specie vi sia stata contabilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti da parte dell'imputata , la quale deve pertanto essere assolta, perché il fatto non sussiste.

Giorni sessanta per il deposito della motivazione ex art. 544 comma 3 c.p.p..

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

dal reato ascrittole, perché il fatto non sussiste.

Giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Urbino, 16 dicembre 2016

Il Giudice

Andrea Piersantelli